



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore D'ALÌ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013**

Disposizioni per la riqualificazione ambientale e il completamento della ricostruzione nei comuni della Valle del Belice colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone interventi per integrare e completare la disciplina che sino ad oggi ha regolato la ricostruzione delle realtà territoriali della Valle del Belice colpite dal terremoto del gennaio 1968. Constatato che il legislatore in passato ha sempre disposto interventi parziali e non organici, non in grado di risolvere in via definitiva il problema della ricostruzione di quei territori, e che alcune lacune di tipo attuativo non hanno permesso agli enti locali e agli organismi preposti di dare continuità alle politiche di ricostruzione ambientale e abitativa, il presente disegno di legge delinea le condizioni di sistema perché sia conseguita all'interno di un quadro normativo omogeneo ed uniforme la ripresa antropica sociale ed economica di quelle zone, intervenendo perciò non soltanto nell'ambito delle risorse da stanziare ma anche in quello delle procedure e delle competenze, al fine di sciogliere i nodi amministrativi e burocratici che hanno rallentato le politiche pubbliche di ricostruzione e completare i procedimenti *in itinere* rendendone ottimali i risultati e gli effetti di sviluppo sui territori. Infine viene previsto con un apposito comma l'adeguamento degli interventi di ricostruzione a un criterio di sicurezza e sostenibilità ambientale al fine di definire nei territori colpiti un nuovo piano di riqualificazione urbana e paesaggistica in linea con i più moderni *standard*.

Con tale disposto normativo sarebbero finalmente recepite le osservazioni contenute nel documento conclusivo della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, approvato all'unanimità nella seduta del 14 marzo 1996 (XII legisla-

tura) e nel documento della medesima Commissione, approvato il 7 novembre 2000 (XIII legislatura).

Il presente disegno di legge consta di due articoli.

L'articolo 1 contiene disposizioni volte a semplificare le procedure di esame delle istanze di contributo e di approvazione dei progetti da parte delle competenti commissioni comunali.

Il comma 1 fissa per le commissioni incaricate di vagliare i contributi destinati ai progetti per la ricostruzione, i termini perentori anche rispetto al termine di durata dei lavori di ricostruzione o riparazione, vincolando l'approvazione dei progetti al rispetto delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008, e attribuisce al responsabile dell'ufficio tecnico la competenza ad indicizzare il contributo per il caso in cui il Ministero delle infrastrutture modifichi il costo di intervento.

Il comma 2 disciplina il compenso per i componenti delle commissioni tecniche ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Il comma 3 prevede che tutti gli interventi siano sottoposti - una volta acquisito il parere della commissione comunale - a denuncia di inizio attività.

Il comma 4 fissa modalità e tempi per un utilizzo secondo criteri di efficienza ed economicità dei contributi previsti dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Il comma 5 stabilisce l'esenzione dalle tasse degli atti e delle formalità necessarie alla ricostruzione, ivi compresi gli accatastamenti e i frazionamenti dei lotti assegnati ai privati per la ricostruzione fuori sito, la cui competenza è stata attribuita ai comuni dall'articolo 2, comma 11-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, introdotto dall'articolo 23-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

Il comma 6 riguarda la copertura finanziaria, stimata in 300 milioni di euro, da prevedere nel fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse già assegnate dal CIPE alla Regione siciliana, anche attraverso dei limiti di impegno quindicennali.

L'articolo 2 contiene disposizioni per il completamento delle opere di urbanizzazione e delle altre opere pubbliche necessarie alla ricostruzione e allo sviluppo post-terremoto nonché l'adeguamento di tutti gli interventi ai più rigorosi *standard* di sicurezza e sostenibilità ambientale.

Il comma 1 prevede l'individuazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle opere necessarie al completamento della ricostruzione, tenendo conto che a legislazione vigente i programmi delle opere pubbliche formati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio

1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, attualmente abrogato, sono stati approvati dalla commissione statale prevista dall'articolo 12 del detto decreto-legge. Negli anni scorsi è stata avviata una istruttoria congiunta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i comuni e sono state individuate le opere assolutamente necessarie il cui fabbisogno ammonta a 150 milioni di euro.

Il comma 2 regola le modalità e le procedure di coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, della regione, delle province e dei comuni sul cui territorio ricade la costruzione dell'opere volte a completare la ricostruzione.

Il comma 3 prevede che la realizzazione delle opere può essere affidata ai comuni in concessione salvo che la fase di affidamento ed esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto del codice dei contratti pubblici.

Il comma 4 stabilisce che tutti gli interventi messi in atto per il completamento della ricostruzione siano uniformati ai più rigorosi *standard* normativi in materia di sicurezza idrogeologica e sismica e di efficienza energetica e che gli stessi perseguano un adeguato livello di compatibilità paesaggistica e ambientale nonché la finalità del decoro estetico urbano nell'ambito delle tipologie tradizionali.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Norme di semplificazione delle procedure di ricostruzione e riparazione degli edifici privati)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, esprimono, con la presenza del numero legale computato sui componenti aventi voto deliberativo, parere vincolante sulla determinazione dei contributi di cui agli articoli 4-*bis* e 4-*quater* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, relativi alle istanze presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, e provvedono all'approvazione dei progetti nel rispetto delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008. Nei casi di modifica del costo di intervento, l'integrazione del contributo di cui all'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, è disposto con determinazione del responsabile comunale dell'ufficio tecnico.

2. In riferimento ai lavori delle commissioni di cui al comma 1 è fatto salvo il compenso previsto dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per la quantificazione, assegnazione ed erogazione del contributo, gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui alla presente legge sono soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni; alla denuncia deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.

4. I lavori debbono essere iniziati entro sei mesi dalla assegnazione del contributo. Il sindaco provvede alla revoca del contributo in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dall'assegnazione del contributo.

5. L'ordinanza del sindaco di cui all'articolo 43, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonché tutti gli atti, contratti e formalità necessari alla ricostruzione degli immobili e al trasferimento in proprietà delle aree edificatorie assegnate dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, ivi compresi il frazionamento, l'accatastamento e la voltura catastale, sono esenti da imposte, tasse e diritti.

6. All'onere relativo alla copertura del fabbisogno per l'integrale pagamento dei contributi di cui al comma 1, quantificato in 300 milioni di euro, si provvede utilizzando il fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla Regione siciliana.

## Art. 2.

*(Completamento delle opere pubbliche e perseguimento dei criteri di sicurezza e compatibilità ambientale)*

1. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e il completamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, è stanziata la somma di 150 milioni di euro nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. Ai fini dell'individuazione delle opere di cui al comma 1, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i sindaci ed acquisito il parere della Regione siciliana, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle opere necessarie al completamento dei servizi pubblici, delle reti e delle opere pubbliche. Laddove il parere della Regione siciliana non venga espresso entro un mese dalla richiesta, il Provveditorato procede d'ufficio alla trasmissione dell'elenco al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il parere si intende acquisito.

3. La progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo sono eseguite in concessione dai comuni interessati; l'atto di concessione è approvato con decreto del Provveditore per le opere pubbliche, che impegna la spesa e dispone l'accreditamento delle risorse al comune. All'approvazione dei progetti e all'af-

fidamento dei lavori provvedono i comuni nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il collaudatore è nominato dal Provveditorato per le opere pubbliche.

4. Tutti gli interventi, pubblici o privati, previsti per le finalità della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, devono garantire la più rigorosa conformità ai criteri di sicurezza idrogeologica e sismica e di efficienza energetica nonché un adeguato livello di compatibilità paesaggistica e ambientale nel perseguimento del decoro estetico urbano nell'ambito delle tipologie tradizionali, così come previsto dalla vigente legislazione in materia.

